

N. 2089 / 2017 Reg. Gen.



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI MONZA

in persona del giudice unico Claudio Miele ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con citazione notificata in data 1 febbraio 2017, assunto in decisione all'udienza in data 14 febbraio 2019e vertente

**TRA**

**COMUNE DI MONZA** , cod. fisc. 02030880153, con la rappresentanza e difesa in causa dell'avv. Annalisa Bragante e dell'avv. Paola Giovanna Brambilla, Monza, Piazza Trento e Trieste c/o Avvocatura Comunale, presso cui è stato eletto domicilio, come da procura in atti

**ATTORE**

**E**

**ARCHTIME SRL** , cod. fisc. 07068560965, con la rappresentanza e difesa dell'avv. Marco Lacioppa, con studio in Torrevecchia Teatina, Via Napoli, 21, ove è stato eletto domicilio, come da procura in atti

**CONVENUTO**

**OGGETTO:** Prestazione d'opera intellettuale

**CONCLUSIONI per Comune di Monza:**

Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, così giudicare in via pregiudiziale e/o preliminare:

dichiarare l' incompetenza del Tribunale adito stante la sussistenza della clausola compromissoria con la conseguenza che il decreto ingiuntivo emesso dovrà essere revocato e/o dichiarato nullo con la rimessione della controversia agli arbitri;

sempre in via preliminare:

rigettare l' istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 6342/16 N.R.G. 13698/16, in quanto la somma di cui si chiede il pagamento non è certa, liquida ed immediatamente esigibile; ancora in via preliminare:

dichiarare intervenuta la prescrizione del diritto ad azionare la parcella di cui al decreto ingiuntivo 2 opposto e, conseguentemente, dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n. 6342/16 N.R.G. 13698/16.

in via principale nel merito:

accogliere l' opposizione a decreto ingiuntivo azionata dal Comune di Monza e, per l' effetto, revocare e/o annullare l' opposto decreto ingiuntivo n. 6342/16 N.R.G. 13698/16 emesso dal Tribunale di Monza, siccome infondato in fatto e in diritto per i motivi di agli atti difensivi depositati;



Tribunale di Monza

in via subordinata:

nella denegata ipotesi in cui questo Ill.mo Giudice dovesse ritenere fondata la pretesa azionata con il decreto ingiuntivo opposto, procedere alla determinazione del compenso dovuto sulla base dei parametri che verranno indicati in sede di c.t.u. e comunque ridurre l' entità dell' importo eventualmente dovuto in modo che lo stesso sia commisurato all' effettiva attività svolta; in ogni caso, in misura minore rispetto al totale indicato dall' Arch. Delfini;

in via istruttoria:

nella denegata ipotesi in cui questo Ill.mo Giudice dovesse ritenere fondata la pretesa azionata con il decreto ingiuntivo opposto accogliere la richiesta formulata dal Comune di Monza di nomina di un Consulente Tecnico d'Ufficio che possa rideterminare il compenso dovuto al convenuto opposto.

Con vittoria di spese ed onorari.

#### **CONCLUSIONI per ARCHTIME SRL:**

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria difesa, eccezione ed istanza, così provvedere:

-in via principale e nel merito:

respingere l'opposizione e rigettare le domande *ex adverso* formulate in quanto infondate in punto di fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 6342/2016 emesso, in data 13.12.2016, dal Tribunale Ordinario di Monza (notificato in data 23.12.2016) condannando l'opponente al pagamento della somma ingiunta;

- in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda formulata in via principale nel merito, determinare il compenso dovuto ad Archtime Srl con socio unico, in persona dell'a.u. e/o legale rappresentante pro-tempore, sulla base di quanto emerso all'esito della fase istruttoria e dalla disamina dei documenti offerti in comunicazione;

- Con vittoria di spese e compensi del presente procedimento. ”

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

I. L'opposizione è fondata

L'attore ha chiesto il pagamento di euro 120.103,37 oltre interessi per prestazioni professionali relative alla progettazione preliminare del Museo della Memoria ai Caduti in Monza, Piazza Trento e Trieste.

Sostiene l'attore che l'affidamento dell'incarico per la progettazione preliminare del predetto monumento storico si ritroverebbe in due distinti atti amministrativi espressamente riconducibili al Comune di Monza e, cioè:

a) nel *Disciplinare generale d'incarico per la realizzazione delle opere del Concorso di progettazione internazionale intitolato Pratum Magnum* sottoscritto, in data 05 giugno 2006, tra l'Ing. Massimo Bertoletti, nella



Tribunale di Monza

qualità di Responsabile del Procedimento-Dirigente del Settore riqualificazione Urbana, da una parte, e l'Arch. Domenico Delfini, in qualità di vincitore del medesimo concorso, dall'altra;

b) nella successiva *determina dirigenziale n. 1396 del 06 giugno 2006 in atti per l'affidamento della progettazione preliminare di P.zza Trento e Trieste*.

Nel primo atto era conferito “..... al professionista l'incarico per la *progettazione preliminare dell'intera area e di progettazione definitiva del primo lotto funzionale della P.zza Trento e Trieste in Monza di cui il committente dichiara di avere piena e completa disponibilità relativamente alle opere qui commissionate ivi specificandosi che l'opera professionale si sarebbe dipanata attraverso una serie di fasi: “ Per lo svolgimento dei compiti di cui al presente disciplinare saranno fornite le seguenti prestazioni, definite, per quanto concerne l'incidenza, nell'allegato computo:*

a) *opere architettoniche relative all'intera opera:*

*progetto preliminare a. relazioni, planimetrie, schemi grafici; b. calcolo somma spesa; la progettazione preliminare s'intende corrispondente a quanto presentato in sede di selezione concorsuale; b) opere architettoniche relative al primo lotto corrispondente alla Piazza, oggetto dei lavori per la realizzazione del parcheggio interrato; progetto definitivo c. relazione illustrativa, elaborati grafici per ottenimento autorizzazioni e. computo metrico estimativo, quadro economico; progetto definitivo p. studio d'inserimento urbanistico.*

All'art. 4, alla voce “ *Onorari -compensi accessori- rimborso spese*” era previsto che “ *allo stato attuale, dato che l'importo presunto dei lavori viene stimato in € 3.000.000,00 ed in € 1.650.000,00, il valore del primo lotto, l'allegato schema dei compensi,....., ha il solo scopo di determinare a preventivo, i compensi da corrispondere al professionista nel corso della prestazione principale di cui al presente disciplinare.; mentre “ eventuali prestazioni aggiuntive necessarie al buon esito dell'incarico o richieste dal committente verranno esposte a percentuale, a discrezione o vacanza, secondo quanto prescritto dal citato decreto e dall'art. 3 e ss della tariffa professionale vigente.”*

Con l'atto sub b) (ossia con la *determina dirigenziale n. 1396 cit.*) si affidava “*al progettista vincitore Arch. Domenico Delfini l'incarico professionale per la sistemazione di P.zza Trento e Trieste....., nonché della progettazione definitiva del primo lotto funzionale, come previsto dal D.P.P. del concorso*”.

L'attore sostiene poi che nel *Documento Preliminare di Progettazione* inserito nel bando di concorso internazionale indetto dal Comune di Monza tra gli anni 2004 e 2005, si prevedeva, già *ab origine*, il conseguimento dell'obiettivo di riqualificazione dell'intera area (affidata al vincitore del



Tribunale di Monza

concorso) attraverso) l'eventuale ricollocazione del Monumento ai Caduti situato al centro di Piazza Trento e Trieste, giacchè al punto 3.3. si prevedeva che: *“il progetto può prevedere un eventuale spostamento di tale monumento entro il perimetro dell'area oggetto del concorso.....può essere proposta anche la semplice traslazione del monumento sull'asse verticale “* Inoltre, durante l'iter progettuale relativo al primo Lotto, con Determina di Giunta n. 460 del 01 luglio 2008, era stata approvata una variante al progetto esecutivo lotto 1, variante che prevedeva una nuova modalità d'uscita dei sicurezza denominata scala C per consentire, senza snaturare il progetto originario, il futuro riuso del basamento del monumento ai caduti per attività museali/espositive). L'attore peraltro, evidenzia che tale approvazione era avvenuta *“senza che tale adempimento fosse preceduto da alcuna apposita delibera d'incarico professionale a favore dell'arch. Delfini.”*

In un secondo momento, con determina di Giunta Comunale n. 24 del 20.01.2009 e successiva n. 33/2010 sarebbe stato approvato il progetto preliminare redatto dall'Arch. Delfini per la realizzazione del Museo della Memoria ai Caduti all'interno del perimetro di P.zza Trento e Trieste; era seguita, ancora, la previsione e stanziamento nel bilancio comunale (anch'esso regolarmente approvato) dell'importo complessivo di € 1.300.000,00 (di cui € 800.000,00 per l'anno 2009 ed € 500.000,00 per l'anno 2010) per la realizzazione, anche progettuale, dell'opera ed il successivo inserimento nel programma triennale delle Opere Pubbliche al cui interno figura proprio (cfr. pag. 8) la progettazione preliminare e studio di fattibilità di predetto monumento.

Il convenuto ha contestato la domanda, adducendo la mancanza di atto formale avente ad oggetto l'incarico di progettazione della parte museale.

La domanda non può essere accolta.

*“In tema di contratti della p.a., ancorché quest'ultima agisca "iure privatorum", il contratto d'opera professionale deve rivestire, ex artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923, la forma scritta "ad substantiam" e, quindi, deve tradursi, a pena di nullità, nella redazione di un apposito documento, recante la sottoscrizione del professionista e del titolare dell'organo attributario del potere di rappresentare l'ente interessato nei confronti dei terzi, nonché l'indicazione dell'oggetto della prestazione e l'entità del compenso, essendone preclusa, altresì, la conclusione tramite corrispondenza, giacché la pattuizione deve essere versata in un atto contestuale, pur se non sottoscritto contemporaneamente. il contratto mancante della forma scritta non è suscettibile di sanatoria poiché gli atti negoziali della p.a. constano di manifestazioni formali di volontà, non surrogabili con comportamenti concludenti, né, a tal fine, è sufficiente che il professionista accetti, espressamente o tacitamente, la delibera a contrarre, atteso che questa, benché sottoscritta dall'organo*



Tribunale di Monza

*rappresentativo medesimo, resta un atto interno che l'ente può revocare "ad nutum".*" (Cass. Ord. 31 ottobre 2018 n. 27910; inoltre deve "... escludersi che, ai fini della validità del contratto, la sua sussistenza possa ricavarsi da altri atti (quali, ad esempio, la delibera dell'organo collegiale dell'ente che abbia autorizzato il conferimento dell'incarico, ovvero una missiva con la quale l'organo legittimato a rappresentare l'ente ne abbia comunicato al professionista l'adozione) ai quali sia eventualmente seguita la comunicazione per iscritto dell'accettazione da parte del medesimo professionista. il contratto mancante del succitato requisito è nullo e non è suscettibile di alcuna forma di sanatoria, sotto nessun profilo, poichè gli atti negoziali della p.a. constano di manifestazioni formali di volontà, non surrogabili con comportamenti concludenti." (Cass. 19 ottobre 2006 n. 22501))

Nel caso di specie, l'attore non è stato in grado di produrre un documento contrattuale avente i requisiti indicati; egli ha invece fondato la propria domanda su atti interni della amministrazione comunale.

Né può richiamarsi, a suffragio della domanda, la previsione di cui all'art. 4 del *Disciplinare generale d'incarico per la realizzazione delle opere del Concorso di progettazione internazionale intitolato Pratum Magnum* sottoscritto, in data 05 giugno 2006, secondo cui " *eventuali prestazioni aggiuntive necessarie al buon esito dell'incarico o richieste dal committente verranno esposte a percentuale, a discrezione o vacazione, secondo quanto prescritto dal citato decreto e dall'art. 3 e ss della tariffa professionale vigente.*". Tale previsione, infatti, non può che riguardare prestazioni accessorie e dipendenti dal contratto cui accede, non potendo invece essa essere invocata per giustificare richieste di pagamento relative a opere distinte ed autonome rispetto a quelle oggetto di regolare incarico.

Neppure l'incarico di progettazione del museo può desumersi dalla variante citata dalla parte e relativa alla previsione di nuova modalità d'uscita dei sicurezza denominata scala C per consentire il futuro riuso del basamento del monumento ai caduti per attività museali/espositive, posto che un conto è tale variante, limitata alla predisposizione di altro accesso, altro è la progettazione della nuova area museale.

Non sono poi rilevanti, in base ai principi giuridici richiamati, i restanti atti dell'amministrazione richiamati dall'attore.

Ne discende che, in mancanza dell'atto formale di natura negoziale richiesto dalla disciplina vigente per l'incarico in relazione al quale si chiede il compenso, nulla può essere riconosciuto.

II. Conseguenza la revoca del decreto opposto.

III. Restano assorbite le restanti domande ed eccezioni delle parti. I

IV. Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo tenendo conto che non è stata svolta attività istruttoria ulteriore rispetto al deposito delle memorie ex art. 183 cpc, sono a carico di Archtime Srl ai sensi dell'art. 91



Tribunale di Monza

cod. proc. civ.

**P Q M**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Comune di Monza nei confronti di Archtime Srl con citazione notificata in data 1 febbraio 2017, così provvede:

- I. Revoca il decreto ingiuntivo emesso da questo tribunale in data 13 dicembre 2016 ad istanza di Archtime Srl nei confronti del Comune di Monza;
- II. Rigetta le domande proposte da Archtime Srl nei confronti del predetto Comune;
- III. Rigetta le restanti domande proposte dall'opponente;
- IV. Condanna Archtime Srl al pagamento delle spese del giudizio in favore del Comune di Monza, spese che liquida in euro 9.830, oltre spese forfitarie ex art. 2 del d.m. 10 marzo 2014 n. 55, oltre Iva e contributi previdenziali come per legge.

Così deciso in Monza, in data 26 novembre 2019

Il giudice  
Claudio Miele

